

COMUNE DI SPINEA
(PROVINCIA DI VENEZIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA**

(Approvato con delibera di C.C. nr. 70 del 30.10.2006)

FONTI NORMATIVE

(Leggi e Decreti)

- Legge 07.03.1986 n. 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”
- Legge Regionale 09.08.1988 n. 40 “Norme in materia di polizia locale”
- Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
- Art. 4 Legge 20.05.1970 n. 300 “Norme sulla tutela delle libertà e delle dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”
- Art. 2 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
- 31.12.2004 Proroga termini adempimenti per gli EE.LL. del D.Lgs. 196/2003

(Garante per la Privacy)

Deliberazione del Garante n. 1 del 31.03.2004 “Casi da sottrarre all’obbligo di notificazione del Garante”

Provvedimenti Generali:

- Videosorveglianza – Provvedimento generale sulla videosorveglianza
29 aprile 2004
- Videosorveglianza – Il decalogo delle regole per non violare la privacy
29 novembre 2000

Altri provvedimenti:

- Diritto di accesso – Accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza - 19 dicembre 2001
- Videosorveglianza – Impianto di telecontrollo e videosorveglianza
17 febbraio 2000
- Videosorveglianza – Installazione di alcune telecamere da parte di un comune
28 maggio 1998
- Videosorveglianza – Installazione di alcune telecamere in luogo pubblico
17 dicembre 1997

Comunicati stampa:

- Videosorveglianza – Il garante fissa in 10 punti le regole per non violare la privacy
02 dicembre 2000
- Il garante fornisce chiarimenti sui trattamenti da notificare
23 aprile 2004

Newsletter:

- Privacy e videosorveglianza
08.03.1999
- Videosorveglianza: i Comuni devono adeguare la ripresa delle immagini alle norme sulla privacy - 28 febbraio 2000
- Dai Garanti d'Europa le tutele per la privacy dei lavoratori
17 – 23 settembre 2001
- Videosorveglianza – Il decalogo dei Garanti europei
30 settembre 2002
- Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla videosorveglianza
14 ottobre 2002
- I Garanti UE aprono la consultazione sulla videosorveglianza
24 febbraio 2003

Dossier:

- Videosorveglianza – 20 maggio 2004
- Videosorveglianza – 24 febbraio 2006

Gruppo di lavoro ex art. 29 direttiva 95/46/CE – 25.11.2002

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Finalità e definizioni

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

CAPO II

Obblighi per il titolare del trattamento

Art. 4 – Notificazione

Art. 5 – Responsabile

CAPO III

Trattamento dei dati personali

Sezione I

Raccolta e requisiti dei dati personali – Diritti dell'interessato

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 7 – Obblighi degli operatori

Art. 8 – Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 9 – Diritti dell'interessato

Sezione II

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 10 – Sicurezza dei dati

Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 12 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 13 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Art. 14 – Comunicazione

CAPO IV

Tutela amministrativa e giurisdizionale - Modifiche

Art. 15 – Tutela

Art. 16 – Modifiche regolamentari

Art. 17 - Sanzioni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I Principi Generali

Art. 1 - Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Spinea, Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 e dai Provvedimenti di carattere generale del 29.04.2004 del Garante per la Privacy.

3) Ai fini del presente regolamento si intende:

- Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese effettuate da videocamere installate in luoghi specifici individuati ed identificati appositamente per tale scopo;
- Per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la cancellazione e la distruzione di dati;
- Per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini, effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- Per “**titolare**”, l’Ente Comune di Spinea, nella persona del Sindaco protempore al quale competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e la rappresentanza istituzionale dell’Ente;
- Per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio all’Ente titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali, nella figura del Comandante protempore del Corpo di Polizia Locale dell’Ente;
- Per “**incaricati**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al responsabile autorizzata a compiere operazioni di trattamento dei dati personali, nella figura del sostituto protempore o del Vice Comandante;
- Per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- Per “**comunicazione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- Per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Spinea e collegato alla sala di controllo realizzata e funzionante presso i locali del Corpo di Polizia Locale dell’Ente.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza.

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Spinea, in particolare dal D.Lvo 18 Agosto 2000, n.267, dalla Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Locale 7 Marzo 1986, n.65, dalla Legge Regionale sulla Polizia Locale n.40 del 09.08.1988, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
 - a) attivazione di uno strumento attivo di prevenzione per illeciti amministrativi e penali sul territorio urbano;
 - b) attivazione di uno strumento di identificazione relativo alla verifica dei trasgressori autori di illeciti amministrativi e penali relativamente agli scopi prefissati dalle vigenti norme sulla videosorveglianza;
 - c) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.

- 3) il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Il trattamento interessa esclusivamente la registrazione dei dati per un determinato periodo e la successiva cancellazione, fermo restando che l'eventuale visione avviene esclusivamente nei casi previsti e di necessità disciplinati dal presente regolamento.

CAPO II

Obblighi per il titolare del trattamento

Art. 4 - Notificazione

Il Comune di Spinea nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n.196 e i provvedimenti del Garante emessi a tutela della Privacy.

Art. 5 - Responsabile

- 1) Il Comandante della Polizia Locale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Spinea presso il Comando della Polizia Locale, nella propria sede, attualmente siti in via Unità n. 52, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.
- 2) Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 delle proprie istruzioni.
- 4) I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Gli incaricati al trattamento del materiale devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III Trattamento dei dati personali

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali – Diritti dell'interessato

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, estratti e, se necessario;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alle finalità previste, di cui al precedente art.2, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato in ogni caso ed anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale e quindi vanno tutelate.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate nei punti previsti nel territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dal Sindaco ed approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Inoltre le telecamere possono essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese in dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano strettamente funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale.

In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico e visualizzate su monitor solo in caso di necessità.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo, nel caso di riprese di fatti costituenti reato viene immediatamente informata l'Autorità Giudiziaria la quale provvederà ad emettere gli atti necessari per l'acquisizione del filmato.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Art. 7 - Obblighi degli operatori

1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui all'art. 5, comma 4, come eventualmente modificato ed integrato.

2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione del responsabile.

4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che la presentazione del presente rapporto o denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 8 - Informazioni rese al momento della raccolta.

1) Il Comune di Spinea, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.1993 n. 196 e dei successivi provvedimenti del Garante per la Privacy, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

**Città di Spinea – Provincia di Venezia
AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza su atti illeciti.

Le immagini, cancellate dopo pochi giorni, sono consultabili solo dall'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

**Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. n. 196/2003)
Art. 10 Legge sulla Privacy (675/1996)**

inoltre, per facilitare una maggiore comprensione visiva, sui cartelli viene posta la simbologia di una telecamera.

2) Il Comune di Spinea, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di 10 (dieci) giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza motivata, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta;

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi inclusi quelli dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. il diniego qualora i dati registrati non siano stati oggetto di visione per gli scopi prefissati dal presente regolamento e conseguentemente saranno inutilizzabili;

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett.c), n.1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela

dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione sempre in relazione a quanto previsto dal presente articolo, comma 1.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni dalla data di protocollo della richiesta.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7) qualora i dati relativi alla richiesta dell'interessato non siano stati utilizzati, visti o trattati in altro modo ad esclusione della semplice registrazione e che non vi siano stati nel periodo interessato azioni che richiedano la visione delle registrazioni il responsabile può effettuare il rigetto motivato dell'istanza.

Sezione II

Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 10 - Sicurezza dei dati.

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.6, comma 3.

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custodite le banche dati, può accedere, oltre al Sindaco, solo ed esclusivamente il personale in servizio della polizia locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in uno degli uffici del Comando, non accessibile al pubblico; i locali sono dotati di una porta di sicurezza con particolare chiusura a chiave, con protezione anti intrusione sulle finestre e impianto di allarme collegato con le Forze di Polizia.

3) L'utilizzo dell'impianto avviene con attrezzature hardware autonome. Il software installato impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini e non risulta possibile visionare da parte di persone estranee il monitor con i dati registrati in quanto lo stesso viene attivato esclusivamente in caso di necessità dalle persone autorizzate che sono in possesso di apposita password.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati.

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 12 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e dai successivi provvedimenti del Garante per la Privacy.

Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Art. 14 - Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Spinea a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

Tutela amministrativa e giurisdizionale - Modifiche

Art. 15 - Tutela

1) Per tutto quanto avviene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196.

2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Art. 16 - Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti nel presente regolamento.

2) All'aggiornamento invece delle direttive vincolanti imposte dal Garante per la Privacy provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali, art. 48 TUEL n. 267/2000.

3) Il presente regolamento è trasmesso su supporto informatico o via posta elettronica al Garante per la protezione dei dati personali e approvato dal Consiglio Comunale.

In caso di adeguamenti e variazioni lo stesso viene inviato, con le modalità sopra indicate, al Garante per la Privacy per le eventuali osservazioni.

Decorso 30 giorni dal suddetto invio, senza che il Garante abbia sollevato obiezioni, il regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni divengono esecutivi a tutti gli effetti di legge.

Art. 17 – Sanzioni

In ordine alle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento si fa riferimento al Titolo III – Sanzioni del D.Lgs. 196/2003.